

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1680

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Modifiche al comma 2 dell’articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 dicembre 1991, n. 413, al comma 2 dell'articolo 12, prevede che siano esonerati dall'obbligo di fattura, ricevuta e scontrino fiscale le categorie di contribuenti o categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale.

Le *Pro loco*, che sono associazioni che non svolgono attività per fini di lucro, rientrano certamente tra le categorie che devono essere esonerate da tali oneri.

Oltretutto, la maggior parte delle *Pro loco* d'Italia coinvolgono realtà locali di volontariato e attivismo non retribuito e l'attività di vendita al minuto il più delle volte non copre nemmeno i costi di gestione.

Al comma 2 della disposizione citata sono già previste le categorie o i beni per i quali è previsto l'esonero: amministrazioni dei monopoli di Stato, rivendite di carburanti e lubrificanti per autotrazione, venditori di prodotti agricoli sul proprio fondo, eccetera.

Per questo si chiede di inserire nel comma 2, tra le altre categorie esonerate dall'obbligo di ricevuta fiscale a fattura, anche le *Pro loco*.

Il provvedimento non mancherà, ad avviso del relatore, di fornire nuovi stimoli ad un settore del volontariato di rilevante importanza per lo sviluppo socio-culturale nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo, per le rivendite di oggetti e beni situate all'interno dei locali delle *Pro loco* non aventi fini di lucro, per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981, nonchè per le cessioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni».

